

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 3023-A**RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE****(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)**(Relatore: **FOSCHI**)

SUL

**DISEGNO DI LEGGE****APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA***il 3 agosto 1993 (v. stampato Senato n. 825)*PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
**(COLOMBO)**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE  
**(GORIA)**CON IL MINISTRO DEL TESORO  
**(BARUCCI)**CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
**(GUARINO)**CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
**(VITALONE)**E CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  
**(BONIVER)***Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 4 agosto 1993***Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica  
tra l'Italia e l'Algeria, firmato a Roma il 26 aprile 1989***Presentata alla Presidenza il 1° dicembre 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3023 con l'approvazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 825), che viene allegata.

## ALLEGATO.

L'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e l'Algeria si pone nel quadro dell'impegno, particolarmente sentito sia da parte italiana che da parte algerina, per un'intensificazione dei rapporti culturali fra i due Paesi, di cui le coproduzioni cinematografiche rappresentano un aspetto qualificante con rilevanti contenuti economici.

I negoziati in vista di tale Accordo erano iniziati nel 1987, a seguito di un preciso interesse mostrato da parte algerina. Le trattative si sono concluse nel 1989 e l'Accordo è poi stato firmato a Roma il 26 aprile dello stesso anno dal Ministro del turismo e dello spettacolo Carraro e dal Ministro algerino dell'informazione e della cultura Ali Ammar, in occasione di una visita di quest'ultimo in Italia.

L'Accordo in questione ricalca analoghe convenzioni già stipulate con altri Paesi. In particolare esso prevede (articolo 2) che i film realizzati in coproduzione verranno considerati come film nazionali dalle competenti Autorità dei due Paesi (purché realizzati in conformità alle disposizioni legislative vigenti negli stessi) e in quanto tali legittimati a beneficiare dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni di legge di ciascun Paese coproduttore. Potranno beneficiare (articolo 1) delle facilitazioni di cui sopra i lungometraggi di lunghezza superiore a 1.600 metri e i cortometraggi di lunghezza non inferiore a 290 metri, se in formato 35 millimetri, o di proporzionale lunghezza se di altri formati, realizzati da uno o più produttori italiani, unitamente a uno o più produttori algerini, in base a un contratto stipulato tra i coproduttori e debitamente approvato dalle competenti Autorità dei rispettivi Paesi.

L'Accordo regola inoltre in dettaglio i seguenti aspetti: proporzione degli apporti dei coproduttori (articolo 4), cittadinanza degli autori, tecnici e interpreti (articolo 5), luoghi di ripresa dei film (articolo 6), equilibrio generale nei rapporti di coproduzione (articolo 7), disposizioni finanziarie e sulle esportazioni (articoli 8 e 10), coproduzioni di elevato impegno artistico e finanziario (articolo 11), partecipazioni a festival (articolo 12), facilitazioni per la circolazione e il soggiorno del personale artistico e tecnico e per i trasferimenti valutari (articolo 13).

È infine previsto, su base di reciprocità, che la vendita, l'importazione, l'esportazione e la programmazione dei film dichiarati nazionali non saranno sottoposte a restrizioni nell'altro Paese e che ciascun contraente faciliterà e incoraggerà nel proprio territorio la diffusione dei film riconosciuti nazionali dall'altro Paese.

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e l'Algeria, firmato a Roma il 26 aprile 1989.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.300.000, a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

*Identico.*

ART. 4.

*Identico.*